

PRESENTAZIONE

La riforma della Pubblica Amministrazione, ormai in atto da decenni, rappresenterà una trasformazione veramente epocale nella misura in cui renderà effettivo e faciliterà l'accesso ai servizi da parte di tutti i cittadini.

È pertanto necessario che questi ultimi, residenti sia in Italia che all'estero, così come gli stranieri residenti in Italia, vengano informati, nel modo più ampio e corretto possibile, sui loro diritti e sui loro doveri.

In tale ottica si è cercato, con questo opuscolo informativo, di coinvolgere direttamente una parte fondamentale degli utenti dei servizi forniti dalla Pubblica Amministrazione: gli italiani residenti all'estero.

L'intento di questo "prontuario" è stato quello di fornire informazioni "flash" su alcuni servizi essenziali: i documenti necessari per l'espatrio (carta di identità e passaporto); l'anagrafe degli italiani residenti all'estero e gli schedari consolari; il voto per corrispondenza e in Italia; l'Elenco aggiornato degli italiani residenti all'estero; la trascrizione degli atti di stato civile; l'acquisto e la perdita della cittadinanza italiana; l'assistenza sanitaria in Italia.

Attraverso queste informazioni si è inteso realizzare un vademecum di carattere generale, una sorta di assistenza operativa e pratica al cittadino nel momento di passaggio da una condizione anagrafica consolidata (cittadino residente nel proprio Paese di origine) ad un'altra apparentemente più indeterminata (cittadino residente all'estero). Si è anche cercato di tener presente i possibili bisogni informativi dei cittadini nati e residenti all'estero.

Le informazioni che vengono fornite non riguardano solo i "diritti" dei cittadini residenti all'estero, ma anche i loro "obblighi", o meglio quanto il cittadino all'estero deve fare per mettere l'Amministrazione in condizione di fornire in modo soddisfacente sia i servizi che l'assistenza, in caso di bisogno.

È necessario che la Pubblica Amministrazione cresca ed eroghi servizi sempre più precisi e capillari, ma è ugualmente necessario che maturi anche il cittadino e che acquisisca piena consapevolezza del proprio "status" di residente all'estero. Senza la sua partecipazione attiva le Amministrazioni centrali, i Comuni e i Consolati non potranno mai essere in grado di fornire risposte soddisfacenti e non si potrà mai creare un rapporto fiduciario, obiettivo finale da realizzare. Il cittadino, pertanto, deve creare o ricreare all'estero un nuovo rapporto con l'Amministrazione, fornendo alla stessa, in modo esatto e puntuale, tutte le informazioni e gli atti necessari a metterla in grado di servirlo in maniera esaustiva e soddisfacente.



A cura di:
Ministero dell'Interno
Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali
Direzione Centrale per i Servizi Demografici –Area AIRE

INDICE

Presentazione

I DOCUMENTI PER L'ESPATRIO

- La carta di identità
- Il certificato di nascita con foto
- Il passaporto Viaggiare sicuri
- Visti di ingresso
- Viaggiare sicuri

AIRE E SCHEDARI CONSOLARI

AIRE

- Che cos'è l'AIRE?
- Chi è competente alla tenuta dell'AIRE?
- Chi deve iscriversi all'AI RE?
- Diritti e doveri dei cittadini
- Chi non deve iscriversi all'AI RE?
- Come avviene l'iscrizione all'AI RE?
- Esiste una scadenza per iscriversi all'AIRE?
- Decorrenza dell'iscrizione
- Iscrizione d'ufficio
- Trasferimento da AIRE ad AIRE
- Aggiornamento dell'AIRE
- Cancellazione dall'AIRE
- Cancellazione per irreperibilità presunta

SCHEDARI CONSOLARI

- Che cosa sono gli schedari consolari?
- Aggiornamento degli schedari consolari
- Iscrizione d'ufficio

DIRITTO DI VOTO ALL'ESTERO

ELENCO AGGIORNATO DEGLI ITALIANI RESIDENTI ALL'ESTERO

- Quali dati contiene l'Elenco aggiornato?
- Come viene realizzato l'Elenco aggiornato?

COMITATO PERMANENTE ANAGRAFICO-ELETTORALE

- Che cos'è il Comitato permanente anagrafico - elettorale?
- Composizione del Comitato
- Come lavora il Comitato?


MATRIMONIO ALL'ESTERO E NASCITA DEI FIGLI

ACQUISTO E PERDITA DELLA CITTADINANZA

ASSISTENZA SANITARIA IN ITALIA AI CITTADINI RESIDENTI ALL'ESTERO

I DOCUMENTI PER L'ESPATRIO

Chi intende recarsi all'estero deve, per prima cosa, controllare di avere "le carte in regola". A seconda del Paese di destinazione è, infatti, necessario munirsi della carta di identità valida per l'espatrio oppure del passaporto. Per alcuni Stati serve anche un "visto" speciale di ingresso.



LA CARTA DI IDENTITÀ

Nei Paesi dell'Unione Europea (Austria, Belgio, Cipro, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Repubblica Ceca, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia e Ungheria), nonché in alcuni Stati con i quali esistono particolari accordi (Bosnia-Erzegovina, Croazia, Egitto, Gibilterra, Islanda, Liechtenstein, Macedonia, Marocco*, Monaco, Norvegia, Serbia e Montenegro*, Romania*, Svizzera, Tunisia* e Turchia*), è possibile recarsi all'estero con la sola **carta di identità**, purché sia stata rilasciata con validità per l'espatrio (lo si verifica controllando che sull'ultima pagina non siano indicate restrizioni o impedimenti. In particolare non deve essere riportata la dicitura "documento non valido per l'espatrio").

Si fa però presente che, tra i dieci Paesi recentemente entrati a far parte dell'Unione Europea, non tutti hanno provveduto ad emanare la necessaria normativa di attuazione dell'adesione al Trattato e, pertanto, per questi Paesi è consigliabile comunque munirsi del passaporto.

La carta di identità può essere rilasciata a tutti i cittadini di età superiore ai 15 anni ed ha **cinque anni di validità**. Il costo del rilascio è **attualmente** di Euro 5,42.

I cittadini residenti in Italia devono richiedere il rilascio o il rinnovo della carta di identità presentandosi di persona presso lo sportello dell'anagrafe del comune di residenza.

I cittadini residenti all'estero devono anch'essi presentarsi di persona - sia per il rilascio che per il rinnovo della carta di identità presso l'anagrafe del comune di iscrizione AIRE.

I documenti da presentare sono i seguenti:

- ▶ modulo compilato con i propri dati anagrafici (disponibile presso l'anagrafe dei comuni). Ai fini dell'espatrio è necessario che l'interessato sottoscriva, in aggiunta al modulo, una dichiarazione specifica in cui afferma di non trovarsi in condizioni che ne impediscano il rilascio. Un fac-simile del modulo e della dichiarazione sono rinvenibili sul sito www.servizidemografici.interno.it;
- ▶ tre fotografie recenti, uguali e senza copricapo;
- ▶ eventuale carta di identità scaduta;
- ▶ un documento di riconoscimento valido o, in alternativa, la presenza di due testimoni muniti di documento valido.

La carta di identità viene rilasciata a vista, direttamente all'interessato.

I cittadini minorenni (dai 15 ai 18 anni) devono presentarsi insieme ai propri genitori, che devono essere muniti di un documento di riconoscimento.

In 139 Comuni italiani esiste, inoltre, la possibilità di richiedere la carta di identità elettronica (CIE), al posto di quella cartacea.

La CIE è una card di policarbonato, dalle dimensioni simili a quelle di una normale carta di credito. È dotata, però, di bande a memoria ottica e di un microprocessore.

La CIE può essere ottenuta attualmente allo stesso costo di quella cartacea e, a differenza di quella cartacea, le fotografie non devono essere presentate dall'interessato, ma vengono fatte, con una modalità particolare, presso lo stesso comune.

* /n questi Stati l'ingresso con la carta di identità è ammesso solo per viaggi turistici organizzati di breve durata (fino a un massimo di 30 giorni) In questi Paesi non si può quindi espatriare con la sola carta di identità.

A partire dal 1° gennaio 2006 tutti i comuni dovranno rilasciare, obbligatoriamente, la carta di identità elettronica, in base alla Legge n. 43 del 31/03/2005.

Pertanto anche i cittadini italiani residenti all'estero potranno richiedere, a partire dal prossimo anno, il rilascio della carta di identità elettronica, rivolgendosi al comune di iscrizione AIRE.

IL CERTIFICATO DI NASCITA CON FOTO

I minori di 15 anni di età possono ottenere, presso il comune di nascita o di residenza, un documento di identità, denominato "certificato di nascita con foto" che, se convalidato dalla Questura con l'apposito visto, consente l'espatrio in Austria, Belgio, Croazia, Francia, Germania, Gran Bretagna, Grecia, Irlanda, Liechtenstein, Lussemburgo, Malta, Monaco, Olanda, Portogallo, Slovenia, Spagna, Svizzera, Tunisia e Turchia (per quest'ultimi due Paesi solo per viaggi turistici organizzati e di breve durata).

La richiesta va presentata da uno dei due genitori dal tutore, unitamente a tre fotografie del figlio formato tessera, uguali, recenti e senza copri capo.

Il genitore richiedente deve essere munito di un valido documento di riconoscimento e deve presentarsi congiuntamente al figlio minore.

Questo certificato verrà sostituito, dal prossimo 1° gennaio 2006, dal "**documento di identità elettronico**" (DIE).



IL PASSAPORTO

Per recarsi negli Stati ove non è consentito l'espatrio con la sola carta di identità, è necessario munirsi del passaporto

In **Italia** il passaporto deve essere richiesto presso la Questura del luogo di residenza o presso una qualsiasi altra Questura, che inoltra poi la domanda alla Questura competente per residenza.

Nei comuni medio - grandi la richiesta può essere presentata anche presso il Commissariato di PS competente per circoscrizione. Qualora questi Uffici non siano presenti sul territorio, presso il locale Comando dei Carabinieri o presso il comune.



Grazie ad un accordo fra Poste Italiane e Ministero dell'Interno, i cittadini residenti nella provincia di Roma possono presentare domanda per il rilascio o il rinnovo del passaporto anche presso uno dei 49 Uffici postali abilitati.

All'**estero** il passaporto, per i residenti, deve essere richiesto presso le rappresentanze diplomatiche o consolari italiane competenti per territorio di residenza.

Il passaporto ordinario è valido per tutti i Paesi riconosciuti dall'Italia, salvo le limitazioni previste per legge, e può essere ottenuto da tutti i cittadini italiani.

Per i minori di anni dieci l'uso del passaporto individuale è subordinato alla condizione che viaggino in compagnia di uno dei genitori o di chi ne fa le veci, oppure che venga menzionato sul passaporto o in apposita dichiarazione (prodotta e sottoscritta da chi esercita la potestà genitoriale e vistata dagli organi competenti al rilascio del passaporto) il nome della persona o dell'ente cui il minore è affidato ("dichiarazione di accompagnamento").

I minori di anni 16 possono, in ogni caso, essere iscritti nel passaporto di uno dei genitori, del tutore o di altra persona delegata ad accompagnarli.

Il passaporto ha una normale validità di 10 anni, tranne i casi di restrizione previsti dalla normativa vigente.

La Legge 3/2003 ha eliminato l'obbligo del rinnovo quinquennale.

Per richiedere il passaporto in Italia occorre presentare:

- ▶ due fotografie formato tessera, senza copricapo, uguali e recenti, di cui una autenticata (anche a cura del personale dell'ufficio di polizia, nel caso in cui il rilascio venga richiesto di persona. In caso contrario, la foto dovrà essere autenticata dal notaio o dall'ufficiale di anagrafe);
- ▶ la ricevuta del versamento di Euro 5,35 sul conto corrente postale della Questura competente (se si richiede il passaporto di 32 pagine) oppure di Euro 6,55 (se si richiede il passaporto di 48

pagine);

- ▶ una marca governativa di Euro 30,99, che ha validità di I anno dalla data di rilascio. Per gli anni successivi al primo non è più necessario applicare la marca sul passaporto per recarsi nei Paesi aderenti all'Unione Europea, mentre deve essere ancora applicata per recarsi nei Paesi extra UE.

Qualora il richiedente abbia figli minori di anni 18, in aggiunta ai documenti già indicati, è necessario presentare anche l'assenso del coniuge/convivente o, comunque, dell'altro genitore.

In mancanza dell'assenso di entrambi i genitori, dovrà essere presentato il nulla osta del giudice tutelare competente in base alla residenza del bambino. Tale nulla osta non deve essere prodotto se il richiedente è l'unico ad esercitare la potestà sul minore (per esempio nel caso di genitore vedovo).

VISTI DI INGRESSO

Per "ingresso in alcuni Stati, oltre al passaporto, è necessario ottenere un "visto" che deve essere richiesto, con congruo anticipo, al Consolato dello Stato estero in Italia.

L'elenco dei consolati a cui potersi rivolgere, costantemente aggiornato dal Ministero degli Affari Esteri, è reperibile sul sito www.esteri.gov.it.

VIAGGIARE SICURI


È importante essere informati sui possibili rischi di carattere sanitario o di sicurezza personale che si possono incontrare nel Paese verso cui si è diretti.

Prima della partenza è indispensabile informarsi presso il proprio medico curante o presso la propria ASL se, per recarsi nel Paese di destinazione, siano necessarie specifiche vaccinazioni o altre precauzioni sanitarie e se esistano apposite convenzioni per poter usufruire della locale assistenza sanitaria pubblica.

Informazioni sulle condizioni socio-sanitarie dei Paesi esteri sono reperibili sul sito www.viaggiasesicuri.mae.aci.it, curato ed aggiornato dal Ministero degli Affari Esteri e dall'Automobile Club d'Italia.

Analoghe informazioni possono essere richieste telefonicamente alla Centrale Operativa, attiva tutti i giorni, 24 ore al giorno, componendo dall'Italia il numero 06.49.11.15 e, dall'estero, +39.06.49.11.15.

Ulteriori notizie possono essere reperite sul sito della Polizia di Stato (www.poliziadistato.it).



AI RE E SCHEDARI CONSOLARI

Ogni cittadino italiano che risieda stabilmente all'estero o che abbia intenzione di risiedervi per un periodo di tempo superiore all'anno, deve iscriversi all'AI RE e negli schedari consolari.

L'iscrizione all'AI RE e negli schedari consolari si effettua esclusivamente tramite il Consolato italiano competente per residenza.

AIRE

Che Cos'è l'AI RE?

L'AI RE è l'anagrafe della popolazione italiana residente all'estero.

È stata istituita nel 1990 a seguito dell'emanazione della Legge n.470 del 27 Ottobre 1988 ("Anagrafe e censimento degli italiani all'estero") e del suo regolamento di esecuzione, DPR n. 323 del 30 maggio 1989.

Essa contiene i dati dei cittadini italiani che hanno dichiarato spontaneamente di risiedere all'estero per un periodo di tempo superiore ai 12 mesi o per i quali è stata accertata d'ufficio tale residenza,



Chi è competente alla tenuta dell' AIRE?

I comuni sono gli unici competenti alla regolare tenuta dell'anagrafe della popolazione, sia di quella residente in Italia che dei cittadini residenti all'estero, cioè degli italiani che dimorano abitualmente all'estero.

Ciascun comune ha la propria AIRE. Esiste, inoltre, un'AIRE nazionale, istituita presso il Ministero dell'Interno, che contiene i dati trasmessi dalle anagrafi comunali.

Oltre ai dati anagrafi ci l'AIRE registra l'indicazione relativa all'iscrizione del cittadino nelle liste elettorali del comune di provenienza.

I singoli comuni inviano i dati all'AIRE centrale, via web-mail, attraverso un'apposita procedura informatica che consente un aggiornamento diretto dei dati stessi.

L'invio avviene attraverso un sistema di sicurezza che certifica le postazioni utilizzate per la trasmissione (back - bone).

Chi deve iscriversi all' AIRE?

- ▶ I cittadini che intendono trasferire la propria residenza, da un comune italiano all'estero, per un periodo superiore ad un anno;
- ▶ I cittadini italiani nati e residenti fuori dal territorio nazionale, il cui atto di nascita sia stato trascritto in Italia e la cui cittadinanza italiana sia stata accertata dal competente ufficio consolare di residenza.
- ▶ Le persone che acquisiscono la cittadinanza italiana all'estero, continuando a risiedervi.

L'iscrizione all'AIRE dei cittadini italiani nati all'estero o degli stranieri che hanno acquisito all'estero la cittadinanza italiana può essere effettuata solo a seguito della trascrizione, negli appositi registri di stato civile del comune competente all'iscrizione, dell'atto di nascita o dell'acquisto della cittadinanza e solo dopo aver ricevuto dall'ufficio consolare l'indicazione dell'esatto e completo indirizzo estero.



Diritti e doveri dei cittadini

Iscriversi all'AIRE è un obbligo prescritto dalla legge istitutiva dell' AIRE.

Il rispetto di tale obbligo è un dovere civico che comporta la possibilità di esercitare con regolarità il diritto di voto e di ottenere certificati dal comune di iscrizione e dal consolato di residenza.

Chi non deve iscriversi all' AIRE?


- ▶ Le persone che intendono recarsi all'estero per un periodo inferiore ad un anno.
- ▶ I lavoratori stagionali.
- ▶ I dipendenti di ruolo dello stato in servizio all'estero, notificati alle Autorità locali ai sensi delle Convenzioni di Vienna del 1961 e del 1963 sulle relazioni diplomatiche e consolari.
- ▶ I militari in servizio presso gli uffici e le strutture della NATO.

Come avviene l'iscrizione all' AIRE?

L'iscrizione all'AIRE è di norma effettuata a seguito della dichiarazione, resa dall'interessato, all'Ufficio consolare di residenza, attraverso la compilazione di un apposito modello (Cons. 01)

Tale modello viene trasmesso dall'Ufficio consolare al comune italiano di ultima residenza dell'interessato oppure, in caso di nascita e residenza continuativa all'estero del cittadino, al comune di ultima residenza dei suoi genitori od antenati.

La dichiarazione deve essere accompagnata, laddove necessario, dai relativi documenti (atto di nascita e attestazione consolare del possesso della cittadinanza).



Esiste una scadenza per iscriversi all' AIRE?

La dichiarazione di trasferimento di residenza all'estero deve essere resa dall'interessato all'Ufficio

consolare competente **al più presto e, comunque, entro 90 giorni dalla data del' espatrio.**

È comunque sempre possibile - anche dopo i 90 giorni - recarsi presso l'Ufficio consolare per richiedere l'iscrizione all'AI RE, regolarizzando così la propria posizione anagrafica.

Per coloro che si sono trasferiti dall'Italia all'estero l'iscrizione in AIRE **comporta la contestuale cancellazione dall'Anagrafe della popolazione residente.**

Decorrenza dell'iscrizione

L'iscrizione in AIRE decorre normalmente dalla data di ricevi

mento, da parte del comune, della dichiarazione resa dal cittadino all'Ufficio consolare di residenza. Qualora il connazionale si rechi, prima di partire, all'anagrafe del comune di ultima residenza e **dichiari la sua Intenzione di trasferirsi all'estero per un periodo di tempo superiore ad un**



anno, il suo nominativo viene annotato nel registro delle cancellazioni anagrafi che e in quello delle iscrizioni all'AIRE, in attesa che il provvedimento possa essere perfezionato con il ricevimento della dichiarazione presentata dall'interessato all'Ufficio consolare.

In questo caso la decorrenza dell'iscrizione è quella della prima dichiarazione al comune.

Se il connazionale, pur essendosi presentato al comune non si reca successivamente presso l'Ufficio consolare di immigrazione, il provvedimento rimane sospeso per un anno. **Decorso tale periodo il cittadino viene cancellato dall'anagrafe della popolazione residente (APR) per irreperibilità.**

Si sottolinea pertanto l'importanza di presentarsi puntualmente presso gli Uffici consolari, al fine di iscriversi negli schedari consolari e, quindi, all'AIRE.

Iscrizione d'ufficio

L'iscrizione può essere effettuata anche d'ufficio, nel caso di cittadini che non abbiano presentato le dichiarazioni dovute, ma dei quali gli Uffici consolari competenti abbiano conoscenza, in base ai dati in loro possesso e agli accertamenti eseguiti.

Il cittadino viene informato di tale iscrizione attraverso un atto amministrativo del comune, notificato all'indirizzo estero tramite il consolato di residenza.

Trasferimento da AIRE ad AIRE

È possibile iscriversi o trasferirsi nell'AI RE del comune di nascita (invece che in quello di ultima residenza) qualora l'interessato abbia richiesto e ottenuto di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di nascita.

È inoltre possibile richiedere il trasferimento nell'AIRE di un altro comune qualora l'interessato abbia membri del proprio nucleo familiare iscritti all'AIRE o all'APR di quel comune.



Aggiornamento dell' AIRE

L'aggiornamento dell'AIRE dipende dal cittadino. L'interessato deve comunicare **al competente ufficio consolare**, entro un massimo di 90 giorni:

- ▶ il trasferimento della propria residenza od abitazione;
- ▶ le modifiche dello stato civile per la trascrizione degli atti in Italia (matrimoni, nascite, divorzi, decessi etc.).

I cittadini sono inoltre tenuti ad avvertire il consolato quando rientrano definitivamente in Italia o quando perdono la cittadinanza italiana.

Il mancato aggiornamento delle informazioni, in particolare di quelle riguardanti il cambio di indirizzo, rende impossibile il contatto con il cittadino e il ricevimento della cartolina o del plico elettorale, in caso di votazioni.

È inoltre importante che il connazionale comunichi **il proprio indirizzo in modo corretto e completo**, uniformandosi alle norme postali del Paese di residenza.

Cancellazione dall' AIRE

La cancellazione dall'AIRE si effettua per:

- ▶ iscrizione nell'anagrafe della popolazione residente a seguito di rimpatrio dall'estero;
- ▶ morte;
- ▶ irreperibilità presunta, salvo prova contraria;
- ▶ perdita della cittadinanza.

Cancellazione per irreperibilità presunta

La cancellazione per irreperibilità presunta (salvo prova contraria) avviene:



- ▶ trascorsi cento anni dalla nascita;
- ▶ dopo due censimenti consecutivi conclusi con esito negativo;
- ▶ quando risulti inesistente l'indirizzo all'estero; . quando, per due elezioni di seguito, sia tornata indietro la cartolina elettorale.

Si procede alla cancellazione per inesistenza dell'indirizzo qualora:

- ▶ l'indirizzo conosciuto dall'Ufficio consolare non sia più attuale e la corrispondenza inviata venga restituita al mittente; .
- ▶ di tale circostanza e dell'impossibilità di acquisire l'indirizzo aggiornato ne venga data comunicazione formale al comune dal competente Ufficio consolare;
- ▶ non risultino al comune italiano ulteriori informazioni, quali rimpatrio o trasferimento in altra circoscrizione consolare.

SCHEDARI CONSOLARI

Che cosa sono gli schedari consolari?

Gli schedari consolari, istituiti dall'art. 67 del DPR n. 200 del 5 gennaio 1967, sono gli schedari dei cittadini italiani residenti nelle circoscrizioni territoriali di ogni Ufficio consolare italiano all'estero. In tali schedari vengono annotati i dati anagrafici, gli atti o i fatti che producono o possono produrre la perdita della cittadinanza o dei diritti civili o una loro restrizione, nonché qualsiasi elemento utile per la tutela degli interessi dei cittadini italiani residenti all'estero.

Aggiornamento degli schedari consolari

L'aggiornamento degli schedari è effettuato sulla base delle dichiarazioni che i cittadini italiani, che trasferiscono la residenza all'estero o che cambiano residenza estera, sono tenuti a fare **entro 90 giorni dal trasferimento.**

Richiedere l'iscrizione negli schedari consolari è un dovere civico. Chi non si iscrive ne gli schedari consolari non può neanche essere iscritto all' AIRE.

Il puntuale aggiornamento delle notizie anagrafiche e dell'indirizzo è l'unico modo che consente la regolare erogazione dei servizi consolari e l'aggiornamento dell'AIRE.



Iscrizione d'ufficio

Gli Uffici consolari, scaduto il termine per la presentazione della dichiarazione volontaria e, in assenza di quest'ultima, iscrivono d'ufficio, negli schedari consolari, i cittadini che non abbiano presentato le dichiarazioni, ma dei quali gli stessi Uffici consolari abbiano conoscenza certa dai dati in loro possesso.

DIRITTO DI VOTO ALL'ESTERO

I cittadini regolarmente iscritti all'AIRE, così come i residenti in Italia, **hanno il diritto di esercitare il voto per tutte le consultazioni elettorali e referendarie che si svolgono in Italia e sono regolarmente iscritti nelle liste elettorali tenute dai comuni italiani.**

Per le **consultazioni amministrative** (elezione diretta del Sindaco e del consiglio comunale,

elezione diretta del presidente della provincia e del consiglio provinciale), nonché per l'elezione diretta del presidente e del consiglio regionale e per le consultazioni referendarie di carattere locale, gli elettori residenti all'estero ricevono una cartolina-avviso che - oltre ad informarli sulle elezioni che si svolgeranno - consente loro di rientrare in Italia per prendere parte al voto, usufruendo delle agevolazioni di viaggio riconosciute di volta in volta.



In occasione delle elezioni dei membri del **Parlamento europeo spettanti all'Italia**, gli elettori residenti nell'Unione Europea ricevono dal Ministero dell'Interno un apposito certificato elettorale per votare nei seggi istituiti "in loco" nel Paese di residenza. Gli elettori italiani residenti in un Paese extra Unione Europea ricevono invece la cartolina-avviso per il rientro in Italia ai fini del voto.

Viceversa, per il rinnovo **del Parlamento italiano, in vista del quale una recente riforma ha istituito l'apposita circoscrizione Estero per l'elezione di sei senatori e dodici deputati, nonché per le consultazioni referendarie a carattere nazionale**, gli elettori all'estero possono **esprimere il proprio voto per corrispondenza**.

Per le elezioni politiche si presentano liste di candidati in ciascuna delle quattro ripartizioni della circoscrizione Estero: a) Europa, compresi i territori asiatici della Federazione russa e della Turchia; b) America meridionale; c) America settentrionale e centrale; d) Africa, Asia, Oceania e Antartide. l'elettore residente all'estero riceve dall'Ufficio consolare di residenza un plico contenente il certificato elettorale, le schede elettorali (con la relativa busta piccola) ed una busta affrancata recante l'indirizzo dell'Ufficio consolare stesso.

l'elettore vota tracciando un segno sul contrassegno corrispondente alla lista da lui prescelta o comunque sul rettangolo che lo contiene. Ciascun elettore può inoltre esprimere due voti di preferenza nelle ripartizioni alle quali sono assegnati due o più deputati o senatori e un voto di preferenza nelle altre. Il voto di preferenza è espresso scrivendo il cognome del candidato nella apposita riga posta accanto al contrassegno votato.

Una volta espresso il proprio voto sulla scheda elettorale, l'elettore introduce nell'apposita busta piccola la scheda o le schede elettorali, sigilla la busta piccola, la introduce nella busta affrancata unitamente al tagliando staccato dal certificato elettorale comprovante l'esercizio del diritto di voto e la spedisce, non oltre il decimo giorno precedente la data stabilita per le elezioni in Italia. le schede e le buste che le contengono non devono recare alcun segno di riconoscimento.

Per le consultazioni in cui si può votare per posta (le politiche e i referendum nazionali), chi comunque voglia rientrare in Italia per votare, rinunciando al voto per posta, deve, entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello previsto per la scadenza naturale della legislatura, darne comunicazione scritta all'autorità diplomatica o consolare competente per residenza, **optando per il voto in Italia**.

In caso di scioglimento anticipato delle Camere o di indizione di referendum popolare, l'elettore può esercitare detta opzione per il voto in Italia entro il decimo giorno successivo alla indizione delle consultazioni.

I cittadini **cancellati dalle liste elettorali per irreperibilità o coloro che, per qualsiasi motivo, siano omessi dall'elenco degli elettori all'estero, possono comunque votare per corrispondenza, presentandosi presso gli Uffici consolari competenti per residenza** entro l'undicesimo giorno antecedente la data delle votazioni, per domandare di essere reinscritti all'AIRE e di esercitare il diritto di voto per corrispondenza. A tal fine l'Ufficio consolare richiede, entro 24 ore, al comune che ha effettuato la cancellazione AIRE, la dichiarazione che



attesti la mancanza di impedimenti al godimento del diritto di elettorato attivo da parte del richiedente. Il comune invia la predetta dichiarazione entro le 24 ore successive. Gli elettori riammessi così al voto sono iscritti in un apposito elenco e ricevono dall'Ufficio consolare il plico contenente il certificato, la scheda elettorale e la busta affrancata con l'indirizzo dello stesso Ufficio consolare.

ELENCO AGGIORNATO DEGLI ITALIANI RESIDENTI ALL'ESTERO

Nel 2003, dopo l'entrata in vigore della Legge 27 dicembre 2001, n. 459 - che ha previsto l'esercizio del diritto di voto per corrispondenza degli italiani residenti all'estero - e del suo Regolamento di attuazione (DPR 104/2003), è stato istituito l'**Elenco aggiornato** dei cittadini italiani residenti all'estero, finalizzato alla predisposizione **dell'Elenco degli elettori**.

Quali dati contiene l'Elenco Aggiornato?

Nell'Elenco Aggiornato sono registrati i seguenti dati:



- ▶ nome e cognome del cittadino italiano
- ▶ cognome anche del coniuge per le donne coniugate o vedove;
- ▶ luogo e data di nascita
- ▶ sesso
- ▶ stato di residenza, indirizzo, casella postale
- ▶ Ufficio Consolare
- ▶ Comune di iscrizione AIRE

Come viene realizzato l'Elenco Aggiornato?

I Ministeri degli Affari Esteri e dell'Interno confrontano, in via informatica, i dati contenuti nelle anagrafi degli italiani residenti all'estero con quelli degli schedari consolari.

In base ai risultati del confronto il Ministero dell'Interno stila

l'Elenco aggiornato, formato dai nominativi delle persone iscritte sia nelle anagrafi degli italiani residenti all'estero che negli schedari consolari (dati allineati), nonché dai nominativi di coloro che sono iscritti solo nelle anagrafi degli italiani residenti all'estero.

Nel caso in cui il nominativo risulti iscritto soltanto negli schedari consolari, la persona non viene inserita nell'Elenco aggiornato. Nel caso, invece, che nei due elenchi (AIRE e schedari consolari) corrispondano i dati relativi al nome, cognome e data di nascita, ma non quelli relativi all'indirizzo, **si assume l'indirizzo risultante negli schedari consolari.**

Cittadini italiani iscritti nell'Elenco Aggiornato

Al Marzo 2005 risultano iscritti nell'Elenco Aggiornato **3.439.846** cittadini italiani.

COMITATO PERMANENTE ANAGRAFICO-ELETTORALE

Che cos'è il Comitato permanente anagrafico- elettorale?

Al fine di coordinare gli interventi necessari per realizzare ed aggiornare l'Elenco degli italiani residenti all'estero è stato istituito, dall'art. 6 del DPR 104/2003, il Comitato permanente anagrafico – elettorale.



Composizione del Comitato

Il Comitato anagrafico - elettorale è composto da 13 membri esperti nella materia, di cui:

- ▶ tre del Dipartimento per gli Italiani nel Mondo;
- ▶ tre del Ministero degli Affari Esteri;
- ▶ tre del Ministero dell'Interno;
- ▶ uno del Dipartimento per l'Innovazione e le Tecnologie;
- ▶ uno dell'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani (ANCI);
- ▶ uno dell'Associazione Nazionale Ufficiali di Stato Civile e d'Anagrafe (ANUSCA);
- ▶ uno del Comune di Roma.

In aggiunta ai membri effettivi sono stati nominati altrettanti membri supplenti.

Come lavora il Comitato?

Il Comitato anagrafico - elettorale si è riunito varie volte a partire dal Settembre 2004 e ha istituito

i seguenti **gruppi tecnici di lavoro**:

- ▶ un gruppo tecnico-informatico, che predispone le modalità per l'allineamento informatico tra i dati;
- ▶ un gruppo tecnico stati/territori, che ha studiato le nuove tabelle Stati/territori appartenenti alle quattro ripartizioni territoriali della circoscrizione elettorale "Estero" (Europa; America meridionale; America settentrionale e centrale; Africa, Asia, Oceania e Antartide);
- ▶ un gruppo normativo, che studia eventuali proposte di modifica alla normativa anagrafica - elettorale.



MATRIMONIO ALL'ESTERO E NASCITA DI FIGLI

Il cittadino italiano che intenda sposarsi all'estero deve, per prima cosa, richiedere le pubblicazioni di matrimonio rivolgendosi, se residente in Italia, al comune di iscrizione anagrafica oppure, se residente all'estero e regolarmente iscritto all'AIRE, al consolato italiano di residenza.

Concluse le pubblicazioni è possibile contrarre matrimonio dinanzi all'autorità straniera o presso il consolato italiano.

La mancata effettuazione delle pubblicazioni non inficia la validità del matrimonio, ma può dar luogo all'applicazione dell'art. 134 del codice civile, che prevede il pagamento di un'ammenda che va da 41,32 a 206,58 Euro.

Se la celebrazione avviene dinanzi alle autorità straniere è necessario che una copia dell'atto di matrimonio venga fatta pervenire al consolato, affinché quest'ultimo provveda a trasmetterlo al comune italiano competente, per la trascrizione nei registri dello stato civile.

È importante che nomi, cognomi, luoghi e date di nascita riportati nell'atto di matrimonio siano minuziosamente controllati dagli interessati, allo scopo di verificare che non vi siano errori nel documento originale. Nel caso che si riscontrino errori, è necessario richiedere le rettifiche, rivolgendosi sempre al consolato italiano competente per territorio.

Se, dopo il matrimonio e la registrazione dell'atto, il cittadino intende risiedere in Italia, il coniuge straniero dovrà domandare il visto di ingresso in qualità di "familiare al seguito", presentando:

- ▶ modello domanda di visto;
- ▶ dichiarazione per "familiare al seguito" fatta dal cittadino italiano; t n. 2 foto tessera a colori del coniuge straniero;
- ▶ copia dei passaporti di entrambi i coniugi;
- ▶ passaporto del coniuge straniero con validità residua non inferiore a 16 mesi dalla data di presentazione della domanda di visto. **I figli di cittadini entrambi italiani o di almeno un genitore italiano, anche se nati all'estero ed eventualmente in possesso di un'altra cittadinanza, sono cittadini italiani. Pertanto la loro nascita deve essere registrata in Italia.**

Questo anche qualora il genitore acquisti o riacquisti la cittadinanza. In questi casi tale cittadinanza viene trasmessa ai figli ancora minorenni e conviventi al momento dell'acquisto o riacquisto della stessa.

I genitori dovranno pertanto richiedere, recandosi presso il consolato italiano competente, la trascrizione dell'atto di nascita dei propri figli nel comune di iscrizione AIRE o di residenza in Italia.

Per effettuare la comunicazione di una nascita, bisogna presentarsi all'Ufficio consolare con i seguenti documenti:

- ▶ atto di nascita, rilasciato dal competente Ufficio di stato civile della circoscrizione, accompagnato dalla traduzione in italiano. Tale traduzione deve essere certificata, dall'autorità diplomatico-consolare o da un traduttore ufficiale, conforme al testo originale;



- ▶ documentazione comprovante la cittadinanza italiana di almeno uno dei genitori (carta di identità, passaporto italiano o certificato di cittadinanza italiana).

Il Consolato dopo aver legalizzato, ove prescritto, la firma dell'Autorità straniera che ha rilasciato l'atto di nascita, lo trasmette in Italia per la sua trascrizione e la conseguente iscrizione all'AI RE del nuovo nato.



Una volta trascritto l'atto di nascita, l'ufficiale dello stato civile italiano provvede a correggere, mediante annotazione, il cognome del minore, ove lo stesso sia stato attribuito in modo non conforme all'ordinamento italiano.

Qualora gli interessati vogliano mantenere il cognome attribuito al figlio nel Paese di nascita e qualora tale cognome sia conforme a quello previsto dall'ordinamento italiano, **dovranno avanzare richiesta di cambiamento di cognome ai sensi degli artt. 84 e seguenti del DPR 3/11/2000, n. 396**

ACQUISTO E PERDITA DELLA CITTADINANZA

Il cittadino italiano che si trasferisce all'estero può avere la possibilità di acquisire la cittadinanza dello Stato in cui prende dimora.

Tale possibilità è generalmente legata ad un periodo di residenza, più o meno lungo, nello Stato estero di cui chiede la cittadinanza.

Se il connazionale contrae matrimonio con un cittadino o una cittadina dello Stato straniero in cui risiede, il periodo richiesto per l'ottenimento della cittadinanza viene generalmente ridotto.

Nel caso, pertanto, in cui il cittadino italiano acquisti volontariamente un'altra cittadinanza, tale acquisto non comporta, in via generale, la perdita della cittadinanza italiana.

Dall'entrata in vigore dell'attuale legge sulla cittadinanza (Legge n. 91 del 5 febbraio 1992), 10 Stati italiani ammette infatti la possibilità, per i cittadini italiani, di possedere più cittadinanze.

Nel caso in cui l'acquisto di un'altra cittadinanza riguardi l'Austria, il Belgio, la Danimarca, la Francia, il Lussemburgo, la Norvegia, i Paesi Bassi e la Svezia, il principio generale della "pluripolidia" decade.

Per effetto, infatti, della Convenzione di Strasburgo, alla quale gli Stati sopra elencati hanno aderito - ratificata dall'Italia con Legge del 4 ottobre 1966 - **l'acquisto volontario della cittadinanza di uno degli Stati aderenti comporta, automaticamente, per il cittadino italiano, la perdita della cittadinanza italiana.**

La rigidità di tale Convenzione è stata mitigata dalla sottoscrizione, da parte dell'Italia, Francia e Olanda, di un protocollo di emendamento, in base al quale, se l'acquisto della cittadinanza avviene a seguito del verificarsi delle condizioni sottoelencate, tale acquisto non comporta più la perdita della cittadinanza posseduta originariamente.

Le condizioni che devono verificarsi sono le seguenti:



- ▶ il cittadino italiano, nato e residente in Francia o Olanda, non perde la cittadinanza in caso di acquisto di cittadinanza francese o olandese;
- ▶ il cittadino italiano, che acquisti la cittadinanza francese o olandese per il fatto di aver risieduto in Francia o Olanda, anteriormente al compimento del 18° anno d'età, per il periodo di tempo richiesto, non perde la cittadinanza italiana;
- ▶ ugualmente non perde la cittadinanza il cittadino italiano che acquisti la cittadinanza francese o olandese per effetto del matrimonio con un cittadino o una cittadina francese o olandese.

l'art. 11 della Legge 91/92 contempla la possibilità di rinuncia alla cittadinanza italiana.

Pertanto il connazionale che risieda regolarmente all'estero e che possieda un'altra cittadinanza, può

rinunciare a quella italiana attraverso una specifica dichiarazione da rendere innanzi alla competente autorità diplomatico - consolare italiana all'estero di prima categoria.

Oltre alla rinuncia, la Legge 91/92 prevede alcune **situazioni specifiche di perdita automatica della cittadinanza**.

In particolare perde la cittadinanza italiana l'adottato, la cui adozione venga revocata per fatti a lui imputabili.

Perde inoltre la cittadinanza il cittadino italiano che accetti un impiego o una carica pubblica da uno Stato, da un ente pubblico estero o da un ente internazionale di cui l'Italia non sia membro e non ottemperi, nel termine fissato, all'intimazione di abbandonare il predetto Stato.

È prevista, inoltre, la perdita della cittadinanza per coloro che, durante lo stato di guerra contro uno Stato estero, abbiano accettato o mantenuto un impiego o una carica pubblica, oppure vi abbiano svolto, senza esservi obbligati, il servizio militare o ne abbia volontariamente acquistato la cittadinanza.

I cittadini che abbiano perso la cittadinanza italiana a seguito dell'acquisto della cittadinanza di uno degli Stati aderenti alla Convenzione di Strasburgo o di un qualsiasi altro Stato straniero, prima dell'entrata in vigore dell'attuale Legge 91/1992, possono riacquistare la cittadinanza italiana rientrando in Italia e fissando la residenza in un comune italiano.

ASSISTENZA SANITARIA IN ITALIA AI CITTADINI RESIDENTI ALL'ESTERO

Per quanto concerne l'assistenza sanitaria ai cittadini italiani residenti all'estero, che rientrano temporaneamente in Italia, è necessario distinguere tra due diverse categorie:

- a) lavoratori italiani distaccati all'estero, assicurati ai sensi della Legge 398/87 e del DPR 618/80. Si tratta di lavoratori con contratto riconosciuto dall'ordinamento italiano;
- b) cittadini italiani residenti all'estero (iscritti all'AIRE), che non rientrano nella categoria di cui al punto a). Si tratta di cittadini italiani non in possesso di un contratto di lavoro di diritto italiano.



Alla prima categoria (lavoratori italiani distaccati all'estero e loro familiari) spetta l'erogazione dell'assistenza sanitaria da parte dell'Azienda Sanitaria locale di temporanea dimora, in quanto lavoratori obbligatoriamente assicurati presso il Servizio Sanitario Nazionale. Il possesso di tale diritto deve essere attestato dall'Ufficio consolare competente per residenza.

Qualora il lavoratore distaccato all'estero rientri in Italia per un periodo inferiore ai 30 giorni, avrà diritto a tutte le prestazioni sanitarie, ad eccezione del medico di fiducia. Al suo posto potrà ricorrere al medico di medicina generale della ASL o allo stesso medico di fiducia, pagando la visita occasionale.

Nel caso, invece, che il rientro superi i 30 giorni, l'interessato può richiedere la reinscrizione temporanea all'ASL e ha anche diritto al medico di fiducia.

I ministri del culto cattolico e i religiosi o religiose che esercitano il ministero all'estero, con rapporto di lavoro subordinato per conto della Diocesi e che ricevono dall'Istituto Centrale per il Sostentamento del Clero una remunerazione, su cui vengono effettuate le ritenute fiscali e versati i contributi previdenziali, rientrano nella categoria dei lavoratori distaccati all'estero, di cui al punto a).

L'attestazione delle condizioni sopraindicate deve essere rilasciata dalla Diocesi di appartenenza.

Per la seconda categoria (pensionati e lavoratori privati in genere, compresi i loro familiari) è prevista - in caso di rientro temporaneo in Italia - un'assistenza sanitaria limitata alle sole prestazioni ospedaliere urgenti, per un periodo massimo di 90 giorni ad anno solare.